

IL COMMERCIO FRIULANO

PERIODICO QUINDICINALE

Abbonamento annuo	Lire 12.00	DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE UDINE - VIA BELLONI, 10 - III P. - UDINE Conto corrente postale N. 9-5469 Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza s'intendono rinnovati per un altro anno	PUBBLICITÀ: Prezzi per mm di altezza (larghezza una colonna) Commerciale L. 1.- il m.m. - Finanziari, Necrologie, Concorsi, Aste, Comunicati: L. 2.50 il m.m. - Cronaca L. 2.50 il m.m.
Abbonamento semestrale	Lire 7.00		
PER L'ESTERO: Abbonamento annuo	Lire 30.00		
Abbonamento semestrale	Lire 17.00		Rivolgersi: All'Amministrazione

La perequazione delle retribuzioni ai lavoratori del commercio

Tra le Confederazioni dei commercianti e dei lavoratori del commercio sono stati stabiliti i seguenti accordi per la perequazione della retribuzione delle categorie rappresentate e la estensione ad esse degli assegni familiari:

L'anno 1936-XIV, in Roma, il giorno 22 del mese di agosto, tra la Confederazione nazionale fascista dei commercianti rappresentata dal suo presidente on. Mario Racheli, assistito dall'on. avvocato Luigi De Simone Niquesa;

e la Confederazione nazionale fascista dei lavoratori del commercio rappresentata dal suo presidente, on. Riccardo Del Giudice, assistito dal dott. Mario Barbieri;

presa in esame la situazione dei lavoratori addetti alle aziende commerciali, al fine di una opportuna perequazione della retribuzione, e considerate le condizioni economiche dei diversi settori commerciali, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per tutto il territorio del Regno per i lavoratori addetti alle aziende rappresentate dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti.

Le categorie interessate

Art. 1. - Alla retribuzione dei lavoratori addetti alle aziende e inquadrate nelle Confederazioni nazionali fasciste aderenti alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, di cui ai seguenti elenchi, vengono applicate, con le modalità di cui agli articoli successivi; le percentuali di aumento indicate per ciascun elenco:

Primo elenco: aumento del 10 per cento: Federazione nazionale fascista dei commercianti dei generi di abbigliamento; Federazione nazionale fascista dei commercianti dei prodotti tessili; Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica; Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti artistici e dell'artigianato; Federazione nazionale fascista dei commercianti di legnami, mobili e affini; Federazione nazionale fascista degli orefici, argentieri, orologiai ed affini; Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli, cuoi ed affini; Federazione nazionale fascista dei commercianti di generi di Monopolo; Federazione nazionale fascista dei commercianti dei prodotti per l'agricoltura; Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti chimici; Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferri, metalli, macchine e derivati; Federazione nazionale fascista dei commercianti di combustibili solidi; Federazione nazionale fascista degli istituti di cura privata; Federazione nazionale fascista dei commercianti di fiori; Federazione nazionale fascista delle Case di commercio d'oltremare.

Secondo elenco: aumento dell'8 per cento: Federazione nazionale fascista dei commercianti di olii minerali, carburanti e lubrificanti; Federazione nazionale fascista dei commercianti di automotocicli ed accessori; Federazione nazionale fascista dell'alimentazione generale; Federazione nazionale fascista dei commercianti di droghe coloniali; Federazione nazionale fascista dei commercianti di olio; Federazione nazionale fascista dei commercianti di vino e prodotti affini; Federazione nazionale fascista dei commercianti di latte e derivati; Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofruttilicoli; Federazione nazionale

fascista dei commercianti dei prodotti della pesca; Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione; Federazione nazionale fascista degli esercizi pubblici; Federazione nazionale fascista dei commercianti del libro, della carta e affini; Federazione nazionale fascista dei panificatori ed affini; Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti zootecnici; Federazione nazionale fascista dei spedizionieri; Federazione nazionale fascista degli esercenti Magazzini Generali.

Terzo elenco: Aumento del 6 per cento: Federazione nazionale fascista dei commercianti di cereali, legumi e foraggi.

I casi speciali

Art. 2. - Gli aumenti di cui sopra verranno apportati a partire dal 1 settembre 1936 XIV sulle retribuzioni stabilite nei contratti collettivi ancorché stipulati e non ancora pubblicati ed inoltre sulle retribuzioni di fatto in atto al 31 luglio 1936.

Ai lavoratori assunti dopo il 31 luglio 1936, quando la paga di assunzione sia stata convenuta in misura inferiore al minimo contrattuale maggiorato dalla percentuale di aumento stabilita dal presente contratto per la corrispondente categoria, l'aumento sarà corrisposto fino alla concorrenza della percentuale stessa.

Per i lavoratori retribuiti in parte a provvigione, detto aumento sarà calcolato sulla paga media globale mensile riferita al periodo 1. agosto 1935-31 luglio 1936 (ovvero al periodo di servizio quando l'assunzione sia intervenuta dopo il 1. settembre 1935) e detto aumento così determinato verrà aggiunto alla parte fissa e con essa consolidata ferma restando agli effetti del presente aumento la provvigione attualmente corrisposta.

Similmente, per i lavoratori retribuiti soltanto a provvigione l'aumento sarà calcolato come sopra, venendo esso a costituire la parte fissa in aggiunta alla provvigione. Le stesse percentuali di aumento verranno apportate, colle stesse modalità di cui sopra, alle retribuzioni dei lavoratori appartenenti a categorie non ancora regolate da contratto collettivo.

Art. 3. - Nel caso di azienda mista si applica la percentuale di aumento stabilita per i dipendenti delle aziende rappresentate dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti presso la quale risulta inquadrata l'azienda al 1. gennaio 1936-XIV.

Art. 4. - Gli aumenti sopra stabiliti assorbono gli aumenti fissati da contratti collettivi dopo il 1. maggio 1936-XIV.

Art. 5. - Gli aumenti prestabiliti saranno computati anche sulle indennità di vitto e di alloggio e sulle eventuali quote di retribuzione trattenute per la somministrazione di vitto ed alloggio.

Art. 6. - Gli aumenti prestabiliti per i dipendenti delle ditte rappresentate dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo e dalla Federazione nazionale fascista pubblici esercizi, verranno applicati secondo le modalità che saranno determinate dalle rispettive federazioni fasciste nazionali dei commercianti e lavoratori, ferma restando la data di decorrenza del 1. settembre 1936-XIV.

Art. 7. - La Confederazione fascista del commercio e la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio dichiarano istituiti per i lavoratori delle aziende rappresentate, gli assegni familiari i quali terminati gli studi in corso, entreranno in vigore il 1. gennaio 1937-XIV.

Personale degli esercizi pubblici e alberghi

La Federazione Nazionale fascista alberghi e turismo, e la Federazione nazionale fascista pubblici esercizi hanno stipulato con la confederazione nazionale fascista lavoratori del turismo

e della ospitalità, in dipendenza dell'art. 6 del contratto interconfederale del 22 agosto 1936-XIV le modalità per l'applicazione degli aumenti salariali.

Ecco il testo dei due contratti: Il 25 agosto si sono riuniti il gr. uff. Giacinto Pagano, presidente della Federazione nazionale fascista pubblici esercizi, e l'on. Gerardo Locurcio, segretario della Federazione nazionale fascista dei lavoratori del turismo e della ospitalità, per esaminare le modalità di applicazione degli aumenti sugli stipendi e salari da applicarsi al personale non tavoleggiante in servizio negli esercizi pubblici e negozi di pasticceria e caffetteria.

1) Le parti, visto il contratto collettivo interconfederale 22 agosto 1936-XIV, riguardante gli aumenti salariali da applicarsi ai dipendenti da aziende commerciali, uniformano l'aumento percentualistico della retribuzione anche nei riguardi del menzionato personale nella misura dell'8 per cento;

2) Gli aumenti o salari che fossero corrisposti ai dipendenti in misura superiore ai minimi specificati nei singoli accordi integrativi sono del pari sottoposti all'aumento di cui sopra;

3) A compimento di queste decisioni di carattere generale si pattuisce che le remunerazioni fissate negli accordi provinciali in conformità alle disposizioni dei capi camerieri e per i servizi a domicilio e quello per il personale extra o di surroga, devono subire l'aumento del 10 per cento;

4) Si conviene altresì che la indennità vitto sia aumentata del 10 per cento;

5) Gli aumenti sopra stabiliti assorbono gli aumenti fissati da contratto collettivo dopo il 1. maggio 1936-XIV.

Il 26 agosto in Roma, tra la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo e la Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e ospitalità, in relazione al contratto collettivo interconfederale 22 agosto 1936 riguardante gli aumenti salariali da applicarsi ai dipendenti di aziende commerciali, considerata la particolarità del sistema di retribuzione vigente nelle aziende alberghiere è stato convenuto quanto segue:

1) La retribuzione degli impiegati di albergo e pensione è aumentata nella misura dell'8 per cento. Le indennità di vitto e di alloggio stabilite provincialmente sono a tutti gli effetti (cassa malattie, imposta di ricchezza mobile ecc.) aumentate nella misura del 10 per cento.

2) Il salario dei lavoratori di albergo e pensione è aumentato nella misura dell'8 per cento. Le indennità di vitto ed alloggio stabilite provincialmente sono a tutti gli effetti (cassa malattia e imposta di ricchezza mobile ecc.) aumentate nella misura del 10 per cento.

3) Le paghe del personale extra sia esterno che interno sia stabilite provincialmente sono aumentate nella misura dell'8 per cento.

4) I suddetti aumenti si applicano, oltre che sui minimi di paga stabiliti dagli accordi integrativi provinciali, anche sugli stipendi o salari effettivamente corrisposti superiori ai minimi stessi.

5) I suddetti aumenti assorbono gli aumenti fissati da contratti collettivi dopo il 1. maggio 1936-XIV.

6) Il presente contratto avrà decorrenza dal 1. settembre 1936-XVI.

I fornai e gli ammassi del grano

I molini artigiani che in conformità a quanto disposto dalla circolare n. 99 del 19 agosto 1931, hanno ottenuto dal Ministero delle Corporazioni l'autorizzazione di procedere all'abburramento e alla vendita degli sfarinati di loro produzione, possono acquistare il grano dagli ammassi granari.

Le domande di acquisto accompagnate dalla licenza che comprovi il buon diritto del richiedente devono essere indirizzate alla segreteria provinciale dell'Artigianato piazza Mercato Nuovo n. 13 per gli opportuni accertamenti e controlli e per il successivo inoltro al competente Ministero.

La trionfale affermazione della VII^a Fiera del Levante

Bari, Settembre.

Il 5 corrente presenti l'on. Lantini, Ministro delle Corporazioni, in rappresentanza del Governo Fascista, le rappresentanze del Senato e della Camera e tutte le massime autorità della provincia, in una vibrante atmosfera di fervore patriottico, S. A. R. il Duca d'Aosta, nel nome augusto del Sovrano, ha solennemente inaugurata la VII Fiera del Levante, prima grande rassegna economica dell'Impero Fascista.

Il presidente della Fiera, on. Antonio Larocca, ha illustrato il felice andamento della gestione fieristica che oltre agli scopi di normali ideali commerciali, mostra le larghe possibilità del mercato etiopico sia come zona produttiva, sia come zona di assorbimento.

Il popolo italiano deve sapere che la sua pace interna e quella esterna è tutelata, e con la sua pace quella del mondo.

Conclusasi con la più schiacciante, fulminea delle vittorie una delle più giuste guerre che la Storia ricordi, l'Italia ha nel cuore dell'Africa gli immensi e ricchi territori dell'Impero, dove per alcuni decenni essa può dispiegare le sue virtù di lavoro, e le sue capacità creatrici.

Per questo, ma non soltanto per questo, noi, pure respingendo l'assurdo della pace perpetua che è aliena dalla nostra dottrina e dal nostro temperamento, desideriamo di vivere il più a lungo possibile in pace con tutti e siamo decisi a offrire il nostro diuturno e concreto contributo per l'opera di collaborazione fra i popoli.

Ma dopo il catastrofico fallimento della Conferenza del disarmo, davanti alla gara degli armamenti già scatenata ed oramai inarrestabile, davanti a talune situazioni politiche che sono in un ambiguo sviluppo, la parola d'ordine per gli Italiani del tempo fascista non può essere che questa: bisogna essere forti, bisogna essere sempre più forti, bisogna essere talmente forti da poter fronteggiare tutte le eventualità e guardare negli occhi fermamente qualunque destino.

A questo supremo imperativo categorico deve essere subordinata e sarà subordinata tutta la vita della Nazione.

MUSSOLINI

L'on. Lantini ha quindi pronunciato il discorso ufficiale.

"Nessuno - egli ha detto - deve più potersi illudere che il comperare o il vendere all'estero sia azione meramente individuale, unicamente diretta da impulsi e da interessi individuali. La legge fascista lascia alle facoltà dei singoli di svolgersi e concretarsi in azioni ed opere, ma vuole le attività di esse cooperanti al fine superiore della azione collettiva e delle opere indirizzate e non mai contrastanti agli interessi collettivi dello Stato che il popolo tutto rappresenta e potenzia.

Tutto ciò non vuole dire - come il Duce indicò nel suo discorso del 23 marzo aprendo nuovi orizzonti agli sviluppi della nostra Rivoluzione, Rivoluzione comunque Fascista e corporativa, non distruggitrice, ma creatrice, non eversiva, ma ordinata - che noi tendiamo ad una autonomia economica assoluta. Nel mondo moderno ciò non avrebbe senso. Noi sognamo soltanto di dare una base stabile e sicura ai nostri scambi con l'estero, consona al nostro interesse e rispettosa degli interessi altrui. Sulla base di una intesa reciprocità, sentiamo di poter intrattenere sempre migliori e più intensi rapporti con tutte le nazioni e con tutti i popoli.

Subito dopo la cerimonia inaugurale è stato spedito il seguente telegramma al Re:

"Inaugurando oggi la VII Fiera del Levante, nel vivere nella sua

passione e nella sua organizzazione l'ora storica che nel segno glorioso della Casa Sabauda è stata propiziata all'Italia, il nostro pensiero sale reverente alla Maestà del Re. L'industria italiana e la fiducia del Paese che hanno voluto essere presenti nel nome dei loro governi a questa fervida ripresa della collaborazione economica internazionale propiziano il successo della manifestazione.

Al Duce è stato così telegrafato:

"Duce! La VII Fiera del Levante si inaugura nello spirito eroico dell'anno I dell'Impero. Espressione della resistenza organica della nostra economia e documentazione rinnovata delle proficue possibilità di pacifica collaborazione tra i popoli essa è protesa verso il maggiore compito che nella storia di oggi Voi avete maturato. Oltre cinquemila espositori, un notevole incremento di area occupata, l'intervento ufficiale di 11 nazioni e la partecipazione di produttori di circa 40 paesi costituiscono il quadro in cui il successo è solidamente propiziato.

Un altro telegramma è stato diretto al Segretario del Partito.

La Fiera è stata subito animatissima e in questi giorni decine di migliaia di visitatori hanno affollato i vari padiglioni nel mentre si sono svolte notevoli manifestazioni in seno alla poderosa rassegna che afferma il dinamico impulso delle nostre conquiste economiche ed a fecondi sviluppi delle nostre industrie e dei nostri commerci.

Si sono svolte le "giornate di contrattazione", per l'agricoltura, alimentari, imballaggi, arredamento, industrie grafiche ed artistiche, ed igiene. Sono inoltre in calendario le seguenti "giornate":

Martedì 15 settembre: trasporti, meccanica, forniture marittime;

Venerdì 18 settembre: chimica, elettrochimica, materie prime;

Lunedì 21 settembre: filatura, tessitura, abbigliamento.

Tutti gli interessati, produttori e commercianti, sono invitati a intervenire e, intanto, possono nel loro esclusivo interesse, inviare subito le loro offerte e richieste all'Ufficio Scambi della Fiera che provvederà alle segnalazioni e ai collegamenti relativi.

L'importazione di droghe e coloniali nel 4° trimestre

Si ricorda alle Ditte interessate che per poter importare coloniali, frutta secca, candita, dolciumi, biscotti ecc. nel 4. trimestre dell'anno in corso, dovranno inoltrare entro e non oltre il 15 settembre p. v., le bollette doganali relative al 4. trimestre 1934 per le merci che intendono importate, alla Federazione Nazionale Fascista Commercianti di Droghe e Coloniali Roma, Piazza Sidney Sonnino 2.

Per ogni singola merce le ditte dovranno unitamente alle bollette doganali, inviare un elenco distinto con l'indicazione del numero e della data della bolletta, del quantitativo e della provenienza della merce sdoganata indicata nella bolletta stessa.

Le ditte che oltre alle bollette doganali fossero in possesso anche di documenti comprovanti l'acquisto diretto di droghe e coloniali dai paesi d'origine, potranno segnalare le importazioni fatte nel 4. trimestre 1934, indicando all'uopo i quantitativi acquistati.

Erika Ditta **ELIOS ORTOLANI**
UDINE
Piazza Duomo N. 16
di fianco all'Albergo Commercio
Telefono 4-20

MACCHINE DA SCRIVERE E DA CONTEGGIO
CICLOSTILI - ACCESSORI - COPISTERIA
OFFICINA SPECIALIZZATA
in riparazioni per qualsiasi macchina

Il Dott. M. SONZIO
nella CASA di CURA per
Malattie degli Occhi
sila in UDINE, Via RIVIS 32,
già tenuta dal Dr. Feruglio,
riceve tutti i giorni dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 17

Mercati del Friuli

PREZZI MEDII CORRENTI

Cereali

Udine: Granoturco giallo 91-100, id. bianco 91-100, cinquantino 93-95, avena 85-86, segala 86-87.

Sacile: granoturco 95, segala 83, sorgorosso 65, avena 85, orzo 83.

Pordenone: Granoturco 90-95, sorgorosso 40-45.

Tarcento: Granoturco 90-102, segala 90-100.

Palmanova: Granoturco 91-98.

Cividale: Granoturco 89, segala 90.

S. Daniele: Granoturco 100-105, segala 85-88, cinquantino 96-99.

Ortaggi

Pordenone: Patate 30-35, fagioli 120-140.

Tarcento: Fagioli 130-150, patate 35-40.

Palmanova: patate 27 - 35.

Cividale: Fagioli 160, spinaci 100, patate 28, sedani 50, radicchio 80.

S. Daniele: patate nostrane 30-35.

Foraggi

Udine: Fieno dell'alta prima qualità 14-15, id. seconda qualità 12-13, erba spagna 15-16, paglia 9-10.

Sacile: Fieno 11, medica 13, paglia 9,00

Pordenone: Fieno 12-15, stramaglie 8-9.

Tarcento: Fieno dell'alta 12 - 14, paglia 10-11.

Palmanova: Erba medica al q.le 14-16, fieno 16-18, paglia di frumento 7,50-8.

Cividale: fieno 13, paglia 9.

Casearia

S. Daniele: Formaggio latteria varia stagionatura 6,50-8,80.

Tarcento: Burro naturale 10,50-11, burro latt. Friuli 11,50-12.

Vini

Udine: Vino toscano fino 80-110, idem comune 60-70, vino pugliese 80-110, idem modenese 60-85, idem nostrano fino 90-110.

Sacile: Nostrano 60, importato 60.

Pordenone: Comune da pasto 65-70.

Tarcento: Vino nostrano 90 - 140, acquavite nostrana 15-16 al litro.

Palmanova: Vino comune hl. 80-90, marsala 420-450, vermouth 420-450, vino fino 100-120.

Cividale: nostrano 120, americano 70.

Combustibili

Udine: Legna di faggio, rovere spaccata 8,25-9,25, idem in sorte 7,50-8,50, carbone di legna 32-33.

Sacile: Legna da ardere 9,50

Pordenone: Legna da ardere spaccata 10-10,50.

Tarcento: legna essenza dolce 5,50-6,50, id. essenza forte 7,20-7,80, fascine 3,60-4,10, carbone di faggio 27-30.

Palmanova: Legna forte 9-10, dolce 8-9.

Cividale: Carbone 30, legna in stanga 6,50.

Pollerie

Sacile: Galline e polli peso vivo 6,20-6,50, tacchini 5,40-5,80, uova 0,40.

Pordenone: Polli e galline a peso vivo 5,50-6, capponi e tacchini 6-6,50, uova a dozz. 4,20-4,80.

Tarcento: Galline 5,50-6, uova fresche 0,40-0,43, polli 5,80-6,80.

Cividale: Galline 5,50, polli 6, tacchini 4,50, uova il cento 40.

Palmanova: Faraone 6,50-7, polli 6-6,50, galline 5,60-6, anitre 3,60-4,20, oche 3,40-3,60, tacchini 3,80-4,20, piccioni al paio 4,20, conigli 2-2,20, uova al paio 0,86.

Bestiame

Sacile: Buoi peso vivo 310, vacche 270, vitelli 460, suini 340.

Pordenone: Buoi e manzi peso vivo 300-330, vacche peso vivo 280-300, vitelli 400-500, maiali da latte 75-100.

Palmanova: Buoi 270-330, vacche 240-300, manzi di I. qualità 300-340, vitelloni 280-350, vitelli da latte 440-490, suini 320-370, suini lattonzoli 40-70, cavalli 1500-1600.

Tarcento: Buoi 320-380, vacche e tori 250-290, vitelli 380-460.

Cividale: Buoi I. qualità il q.le 290, II. 270, vacche I. qualità il q.le 200, II. 150, vitelloni 320-350, vitelli 420-490.

Frutta

Udine: Fichi freschi 40-60, mele 60-120, pere 60-150, pesche 120-200, limoni al cento 7-25, noci 180.

IL POLSO DEL MERCATO

CEREALI. — Prezzi sostenuti specie per i cereali minimi.

FORAGGI. — Prezzi pressoché stazionari. Paglia a quotazioni invariate con mercato calmo. Panelli in aumento su alcune piazze.

BESTIAME. — Orientamento alla sostenutezza con qualche leggero rialzo in aumento.

CASEARIA. — Mercato dei latticini invariato. Contrattazioni abbastanza animate sul burro. Per i formaggi si nota una ricerca attiva di tutti i tipi con prezzi fermi.

VINI. — Il mercato vinicolo non si mostra molto attivo. Le migliorate condizioni dei vigneti fanno prevedere un buon raccolto, se non quantitativo, almeno qualitativo. Ciò non in tutte le plaghe, perchè in parecchi luoghi l'uva ha sofferto parecchio per l'andamento avverso della stagione. I vini deboli sono pressoché trascurati. Invece per i vini di forza le quotazioni sono abbastanza sostenute e in qualche piazza con tendenza all'aumento.

ASTE ED APPALTI

ROMA - Ferrovie dello Stato - Servizio Approvvigionamenti - Sezione IV; 25 settembre, ore 10: licitazione privata per l'appalto della provvista di ett. 1120 di olio di trasformatori.

ROMA - Ferrovie dello Stato - Servizio Approvvigionamenti - Sezione V; 22 settembre, ore 10-11: licitazione privata per l'appalto della provvista di N. 1.500.000 petardi con bandella di piombo.

ROMA - Ferrovie dello Stato - Servizio Approvvigionamenti - Sezione IV; 30 settembre, ore 10-11: licitazione privata per l'appalto della provvista di Q.li 200 grasso per untura.

SANREMO - Municipio - 29 settembre 1936, ore 10 - Sistemazione nel prolungamento di C. Umberto I. e costruzione di un muro di sponda a difesa dei giardini, Importo L. 78.000 circa.

CAMPI SALENINA (Lecce) - Municipio - 22 settembre 1936, ore 10 Sistemazione delle due strade congiungenti una provinciale Lecce Taranto con la Campi-Squinzano e l'altra congiungente la provinciale Lecce-Taranto col piazzale della stazione ferroviaria. Importo complessivo di tutte due: L. 327.000 circa.

TARANTO - Consorzio Provinciale Antitubercolare - 3 ottobre 1936, ore 11 presso l'amministrazione provinciale - Costruzione del Dispensario Antitubercolare. I lavori sono divisi in quattro lotti, Importo complessivo dei lotti: L. 361 mila.

CARESANA (Vercelli) Municipio - 24 settembre 1936, ore 10 - Fognatura e pavimentazione delle vie Umberto I. e Roma. Importo: L. 342.000 circa.

Note di accompagnamento di merci in conto sospeso

La Federazione nazionale fascista orafi, argentieri, orologiai e affini, comunica:

"Per quanto concerne le note di accompagnamento relative agli scambi esenti da tassa in conto deposito, in conto sospeso e in conto lavorazione, di cui agli art. 10 a 14 della legge sulla Tassa scambio, si precisa che l'art. 15 di detta legge, che prevedeva per tali documenti l'applicazione della Tassa di bollo stabilita dall'art. 53 della tariffa, non ha più vigore, in quanto l'articolo 53 è stato soppresso per tutti i rapporti, salvo quelli speciali indicati dalla Legge (lett. E e F dell'art. 53)".

Pertanto le note di accompagnamento relative a merci in conto sospeso, in conto deposito e in conto lavorazione, rientrano nel caso normale dell'art. 52 della tariffa e debbono in conseguenza essere assoggettate al pagamento di centesimi 30 per mille o frazioni di mille secondo le norme consuete.

Carte manoscritte

La Direzione Generale delle Poste, aderendo a numerose richieste di Enti e Ditte interessate, ha disposto che con effetto immediato, limitatamente per l'interno, nei pieghi di carte manoscritte possa includersi una lettera accompagnatoria purchè abbia relazione con le carte manoscritte, sia aperta e indirizzata allo stesso destinatario, e che sia corrisposta la tassa aggiuntiva di una lettera ordinaria di un porto da applicarsi in francobolli sulla busta od involucre del piego stesso, sul quale dovrà essere fatta l'indicazione di "Manoscritto con lettera di accompagnamento".

Varie

Nel corso del 1935 la Danimarca ha esportato prodotti del latte (burro, crema fresca, latte fresco e condensato) per 300 milioni di corone danesi, contro 277 milioni di corone dell'anno precedente, 304 milioni del 1933 e 394 milioni del 1931.

Stato Civile di Udine

dal 20 agosto al 10 settembre 1936-XIV

Nati	N. 83
Morti	" 67
Matrimoni	" 32

Ritornano i combattenti!

Dalle lontane terre dell'Impero italiano ritornano i combattenti dopo aver assolto valorosamente il loro arduo dovere nella guerra vittoriosa fatta di battaglie, di insidie, di lotta eroica contro tutte le difficoltà; ritornano e in loro la Patria saluta gli artefici della vittoria e i fautori di quella gloria che ha reso grande l'Italia nel mondo.

Anche la nostra famiglia è in festa per il ritorno del valoroso collega Leon Nino Comini, tenente dei Granatieri, redattore de "Il Gazzettino", e nostro collaboratore stimatissimo. A lui il nostro saluto affettuoso e il nostro augurio riconoscente.

Cassa Malattie Addetti Commercio

Dal 1 settembre gli Uffici osservano il seguente orario: dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Il pubblico sarà ricevuto dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 17. Al sabato gli uffici chiuderanno alle 12,30.

La sede del Sindacato dei venditori ambulanti

Il Sindacato provinciale fascista venditori ambulanti comunica ai propri associati che ha trasferito la propria sede in via Aquileia n. 33 piano terra (palazzo Braida).

LICENZE DI COMMERCIO per gli esercizi pubblici

La Direzione Generale delle Tasse sugli Affari con risoluzione in data 3 settembre 1936 n. 151351 - Div. V, ha chiarito che, per stabilire se gli esercenti pubblici, che oltre alle bevande alcoliche e superalcoliche vendono altri generi, debbano munirsi oltre che dell'autorizzazione di P. S. di cui all'art. 86 del Testo Unico delle leggi di P. S. approvato con R. D. L. 18 giugno 1931 N. 773, anche della licenza del Podestà di cui all'art. 1 del R. D. L. 16 dicembre 1926 N. 2174, debbono tenere presente se i generi di cui è questione siano consumati *in loco* o siano esportati, in quanto che tale distinzione differenzia un'attività vera e propria ed a sé stante da un'attività complementare, se non normale, dell'esercizio pubblico.

In conseguenza di quanto avanti, debbono ritenersi esclusi dall'obbligo della licenza podestarile gli esercizi, che come completamento della loro attività naturale provvedono allo smercio di altri generi, come pasticceria, panini, biscotteria, che sono consuetudinariamente richiesti dal consumatore insieme alle bevande, purchè questi vengano consumati *in loco*: a tale obbligo invece devono sottostare gli esercizi pubblici il cui titolare, oltre allo svolgimento di quella attività per cui è sufficiente l'autorizzazione della P. S., si dedica anche alla vendita di merci che non vengono consumate in loco ma bensì esportate dagli acquirenti.

L'istruzione militare agli addetti al commercio

In base a recenti varianti al contratto collettivo di lavoro tra la confederazione Fascista dei Commercialisti e quella dei lavoratori del Commercio, è stato stabilito che per questi ultimi cessa l'obbligo dell'osservanza del "sabato fascista". Poichè per gli addetti al commercio, minori degli anni 21, ne consegue l'impossibilità di partecipare nel pomeriggio del sabato all'istruzione premilitare, l'Ispektorato Generale per la Preparazione pre e post militare della Nazione ha stabilito che per i lavoratori predetti l'istruzione venga effettuata nelle ore antimeridiane della Domenica.

SACILE - La sagra dei "osei"

Anche quest'anno la tradizionale sagra dei "osei", ha avuto festoso svolgimento con la partecipazione di una gran folla di espositori, di concorrenti, di acquirenti ed appassionati venuti da ogni centro del Friuli, del Veneto della Lombardia e di altre regioni. La gara di chioccolo è stata pure molto animata e gustata. Sono stati assegnati numerosi premi.

BUJA - Mercati locali

Molto animato si è svolto il mercato del quarto lunedì di Agosto. Oltre un centinaio di capi grossi di bestiame sono entrati nel loro boario ove si sono avute molte contrattazioni. Molto attivo è stato anche il mercato dei suini, specie di quelli da allevamento. Pure buoni affari sono stati conclusi nelle vendite degli articoli e delle merci in genere. Va segnalato particolarmente il concorso dei venditori di frutta, verdure, cocomeri ecc. L'apposito Comitato per l'incremento delle fiere locali ha ormai tutto predisposto per la buona riuscita dei mercati del secondo lunedì di ogni mese. Nel prossimo mercato del secondo lunedì del mese (14 settembre) sarà fatta l'assegnazione di premi a coloro che maggiormente concorreranno a dare incremento ai mercati che periodicamente vengono qui tenuti.

Giurisprudenza Commerciale

Contratto di lavoro

La tabella annessa al R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657, nella quale sono elencate le occupazioni esenti da limitazione di orario ha carattere tassativo.

Pertanto, compito dal giudice è soltanto quello di esaminare se la occupazione che si pretende avere i caratteri di discontinuità o di semplice attesa, rientri o meno nelle voci indicate nella tabella; e quindi, pur non essendogli vietato l'interpretazione estensiva, non può, con interpretazione analogica, creare altre voci oltre quelle espressamente indicate. (Cass. del Regno, 19 giugno 1936, Soc. Italo-Americana del Petrolio c. Cozzolino).

Qualifica d'impiegato

Non è conciliabile col concetto giuridico d'impiego una mercede interamente aleatoria ed è incompatibile col l'obbligo della collaborazione e della subordinazione al fine diretto di speculazione personale negli affari del datore di lavoro.

Pertanto non può ritenersi rivestire la veste di impiegato privato, ma di imprenditore in proprio, l'agente di assicurazione produttore di affari che gode di una piena autonomia nella sua gestione, avendo un ufficio proprio, tenuto a sue spese in tutto o in parte con personale da lui scelto e pagato e con libertà di tempo nella esecuzione dell'incarico.

Non provano la qualità d'impiegato le istruzioni, le prescrizioni d'ordine e i divieti, costituenti semplicemente l'esercizio di un diritto da parte del mandante né la circostanza che nello stabilire l'indennizzo in caso di risoluzione del rapporto si sia fatto richiamo alla legge impiegatizia. (Cass. del Regno, 15 maggio 1936).

Qualifica impiegatizia del fattorino

Deve escludersi la qualità di impiegato nel fattorino che abbia sostanzialmente l'incarico della pulizia dei locali, ancorchè gli siano, insieme, affidate mansioni più elevate e di fiducia. (Trib. Torino, 31 dic. 1934).

Piazzista

Non costituisce giusta causa di licenziamento il fatto del piazzista che apporta alle commissioni delle maggiorazioni fittizie. (Magistr. Lavoro, 31 gennaio 1935).

L'aiuto commessa

Deve considerarsi aiuto-commessa e non commessa, chi addetta ad un magazzino di vendita al dettaglio, alle dipendenze di un commesso o del principale, compie mansioni ausiliarie alla vendita, offrendo e facendo valere la merce, porgendola agli acquirenti, ritirandone il prezzo, compiendo in definitiva tutte le operazioni accessorie alla vendita e non avendo alcuna ingerenza sul prezzo, che non può neppure ridurre senza il consenso del commesso o del principale. (Mag. del Lav. Torino, 1 giugno 1933).

Funzione impiegatizia del rappresentante

Non è impiegato il rappresentante di commercio che esercita esclusivamente in proprio, che è cioè titolare di una impresa autonoma o a gestione libera. (Mag. del Lavoro Torino, 8 giugno 1933).

Gratificazione - Rinuncia e obbligatorietà

Non può vantarsi diritto alla gratificazione quando questa, col consenso dell'impiegato, sia stata prima dimezzata e poi soppressa in relazione alle precarie condizioni dell'azienda. (Trib. Torino, 2 novembre 1933).

Nel dissenso delle parti e in mancanza di sicuri elementi, la gratificazione deve essere considerata non di natura contrattuale, e quindi non obbligatoria. (Trib. Torino, 26 ottobre 1933).

Transazione e quietanza a rapporto cessato

Transazione e la conseguente quietanza a saldo rilasciata dall'impiegato a rapporto risolto è pienamente valida, anche se trattasi di accordo avvenuto anteriormente alla emanazione della legge dell'impiego privato. (Magistr. Lavoro Torino 5 febbraio 1935).

Indennità di licenziamento

Il cessionario di un'azienda è tenuto a corrispondere le indennità di licenziamento ancora dovute nella loro integrità agli impiegati che hanno lasciato il servizio all'atto della cessione. Per gli impiegati invece immediatamente riassunti nell'azienda cessionaria il cessionario è tenuto a corrispondere soltanto l'indennità di anzianità

del servizio precedente. (Magistr. del Lavoro Torino, 13 genn. 1935).

Ufficio di collocamento Denuncia posteriore alla scelta

L'aver assunto un prestatore d'opera senza il tramite degli Uffici di collocamento costituisce violazione degli art. 2 e 4 del R. D. 9 dicembre 1929 n. 2333, nulla rilevando il fatto di avere, dopo l'assunzione, inviato il lavoratore all'Ufficio di collocamento per regolarizzare la sua posizione in quantochè il fine precipuo del decreto citato che la scelta da parte del datore di lavoro avvenga nell'ambito degli iscritti agli elenchi, con alcune preferenze stabilite dalla legge stessa, e non v'è dubbio che tale finalità non venga osservata quando la denuncia all'Ufficio di collocamento avvenga a scelta eseguita. (C. Cass. 7 dic. 1934).

Riscossione - Eccezione del "solve et repete"

L'inosservanza del precetto del "solve et repete", può essere dedotta dalla parte o rilevata di ufficio in qualsiasi studio del giudizio a prescindere dalla eventuale acquiscenza o dal silenzio della stessa parte che avrebbe dovuto interessare a sollevare l'eccezione; salvo che in una precedente fase del giudizio si sia costituito su tale punto, giudicato, anche implicito (C. Cass. 5 aprile 1935).

L'Impero non è nato dai compromessi sui tavoli verdi delle diplomazie. E' nato da cinque gloriose e vittoriose battaglie, combattute con uno spirito che ha piegato le enormi difficoltà della materia e una coalizione di Stati quasi universale.

E' lo spirito della Rivoluzione delle Camicie nere, è lo spirito di questa Italia popolare, guerriera e vigilante sui mari, sulla terra e nel cielo.

E' lo spirito che avete veduto brillare negli occhi dei soldati che manovravano in questi giorni; è lo spirito che li guiderebbe domani ad ogni cimento quando il Re e la Patria li chiamassero.

MUSOLINI

La difesa aerea per gli stabili e le abitazioni

Circa la protezione antiaerea degli stabili di abitazione, importanti disposizioni sono state impartite dal presidente della Federazione. Dopo aver delineato gli aspetti della difesa antiaerea e dei suoi organi militari (la D. I. C. A. T. e la P. A. A.) e la funzione dell'U. N. P. A. le disposizioni fissano le necessità per i proprietari italiani di fabbricati, e in special modo per coloro i cui stabili sono nelle maggiori città e hanno non meno di dieci appartamenti, di predisporre il minimo indispensabile per agevolare la protezione antiaerea degli inquilini. A tale riguardo importante risulta l'istituzione dei capi fabbricato nominati dal Partito Nazionale Fascista di intesa con le organizzazioni sindacali dei proprietari di stabili e con l'U. N. P. A.; essi che dipendono dal Comandante delle squadre di protezione antiaerea, mentre non hanno ingerenza alcuna nella gestione patrimoniale del fabbricato, restando il proprietario nel pieno e libero esercizio dei suoi diritti devono operare, come collaboratori del proprietario stesso nell'opera densa di responsabilità ed indubbiamente onerosa che ai proprietari edili resta affidata in materia di protezione antiaerea.

Tale opera si svolgerà secondo una serie di indicazioni pratiche valide sia per i proprietari di fabbricati, che per i capi fabbricato, che la Federazione suddetta, dopo averle concordate con l'U. N. P. A., diffonderà in questi giorni per tutta Italia. L'oscuramento degli stabili, l'intercettazione del gas, i depositi di sabbia nel sottotetto e gli sgomberi dei materiali infiammabili, lo sfollamento della città, l'organizzazione sia pur sommaria di ricoveri antigas, la creazione nelle case di serbatoi di acqua, la trasmissione di segnali d'allarme, l'ermetica chiusura delle finestre ad evitare la penetrazione dei gas tossici, e tutt'ora l'opera da preordinarsi negli stabili per assicurare in caso di attacco aereo l'esecuzione rapida e disciplinata delle misure predisposte, nonché l'affluenza nei rifugi, sono oggetto di chiare precisazioni in queste norme pratiche della Federazione dei proprietari di fabbricati.

RUBRICA DEI QUESITI

Bollo su estratto conto

106 - Domanda: Sugli estratti conto da me emessi o su documenti similari che corredo alle volte con le dichiarazioni di pagato, saldato ecc. quale bollo va applicato?

R. - Qualora si tratti realmente di un "estratto-conto", deve essere bollato con L. 0.50.

Sull'estratto conto può anche essere apposta la quietanza fino a L. 100 senza applicare marche di quietanza; per somme superiori a L. 100 debbono applicarsi invece le marche supplementari detraendo il bollo applicato all'estratto conto.

Imposta consumo e dolciumi

Ermanno M. - Domanda: Agli effetti dell'imposta di consumo in un negozio di drogheria quali sono gli articoli considerati dolciumi e di essi quali sono tassabili come tali?

R. - Fra i dolciumi, agli effetti della tassa scambio sono considerati tutti quei prodotti commestibili nella cui composizione rientri lo zucchero o altre sostanze dolcificanti di qualsiasi specie. Rientrano perciò in questa categoria anche i confetti, le caramelle, le frutta candite, il cioccolato e i biscotti. Non sono considerati dolciumi e quindi non tassabili come tali invece le marmellate, le conserve, le gelatine e i succhi di frutta anche se zuccherati, le frutta conservate nel proprio sugo, in mostarda, nello sciroppo, nello spirito o nei liquori. Per queste ultime deve però considerarsi a parte la tassazione dello spirito e dei liquori.

Diminuzione articoli di vendita

Abbonato X - Domanda: Sono in procinto di eliminare dalla mia azienda alcuni articoli di vendita e quindi vorrei sapere nei riguardi dell'imposta di consumo quali pratiche debbo svolgere e in quale tempo utile.

R. - Quando si ha intenzione di cessare la vendita di alcuna specie di generi compresi nell'attestato di esercizio, deve essere presentata denuncia scritta in carta libera almeno quindici giorni prima all'Ufficio, che ne dà l'attestazione.

L'esercizio di vendita di tali articoli deve cessare non più tardi del giorno indicato nella denuncia, quando anche per caso eventuale non fosse ancora pervenuto l'attestato di cessazione.

Rimborso tassa su forniture con automezzi

P. G. ditta Pordenone - Domanda: Quando un fornitore consegna la merce con i propri automezzi a destino, può pretendere il rimborso della tassa sugli stessi, ancorché io abbia i prezzi della merce franca destino, senza riserve per eventuali tasse ecc.

R. - Siamo del parere che il fornitore che consegna la merce con i propri automezzi a destino abbia diritto a pretendere il rimborso della tassa sui trasporti da egli anticipata.

La legge sugli auto trasporti dice che la tassa è a carico del committente e nel caso in esame per committente deve intendersi chi commette la merce.

Se il fornitore ha convenuto di vendere la merce franco destino, dovrà accollarsi le spese di trasporto e non certamente anche la tassa che è dovuta per il trasporto che va ad eseguire per conto del committente la merce.

In tutti i modi questo è il nostro parere non essendo finora intervenute chiarificazioni in merito.

Le cambiali del fallito

G. O. - Domanda: Siamo creditori per due cambiali ancora da scadere dipendenti da ripetute rinnovazioni, verso un commerciante dichiarato fallito dietro sua istanza. Il credito risulta da nostre forniture di anni precedenti durante il quale il debitore esercitava attività differente da quella per la quale è stato dichiarato fallito. Qualche anno fa egli ebbe a vendere una sua casa tacitando col ricavato, oltre i creditori ipotecari, anche altri non tali. All'epoca della vendita il nostro credito era già esistente. Domandiamo: in sede di fallimento possiamo esercitare azione diversa da quella abituale che ci darà, quando possibile, una ipotetica percentuale? È stata regolata la vendita della casa?

R. - Il suo credito cambiario non può che seguire la sorte di tutti gli altri crediti. Ella insinua pertanto il suo credito in sede chirografaria ed avrà diritto al riparto che la curatela effettuerà. Il curatore può chiedere, se ne ha gli elementi la retrodatazione del fallimento solo fino a due anni. Se pertanto la vendita della casa è stata effettuata prima, non vi è nulla da fare.

Diritti dei mediatori

47 P. - Domanda: Quando un venditore presta la sua opera anziché in un contratto di vendita, in un contratto di permuta tra un esercizio ed un appezzamento di terreno, ha ugualmente diritto alla sua provvigione e in quale misura?

R. - Compete la provvigione, non soltanto nei contratti di vendita, ma in tutti gli

affari di qualsiasi natura conclusi per mezzo del mediatore. Nel caso riferito la provvigione si commisura al valore delle cose scambiate, e più precisamente al prezzo convenuto per la cessione dell'esercizio, il quale invece di essere pagato in denaro viene pagato con la cessione di un appezzamento di terreno. Se i due valori non si equivalgono bisognerà tenere conto della differenza di aumento, od in diminuzione, a seconda dei casi.

Cessione di negozio

Abbonato M. - Domanda: Quando in un contratto di cessione di negozio non è specificato nulla, le spese della registrazione devono essere divise in parti eguali tra venatori e compratore?

R. - Di regola le spese obbligatorie negli atti di trapasso in mancanza di patto

contrario devono essere pagate in parti eguali dai contraenti.

La licenza di mestiere

O. A. Udine - Domanda: Ho un figlio che avrebbe intenzione di aprire una piccola officina di riparazioni di auto, ed una specie di garage. Quali licenze sono necessarie per aprire detta officina e quali sono i documenti per ottenerla?

R. - Se è intenzione del figlio di aprire un'officina per le sole riparazioni di automobili, non occorre alcuna licenza. Egli deve, però, denunciare tale sua attività, entro un mese dall'inizio, al Sindacato di categoria, all'Ufficio comunale imposte e tasse, al Consiglio provinciale dell'economia corporativa ed entro il 31 gennaio dell'anno seguente all'ufficio distrettuale delle imposte dirette. Se invece intende dar anche temporaneo ricovero alle automobili, allora deve provvedersi di licenza della R. Questura, che è soggetta al pagamento di una tassa di concessione governativa di L. 100 ed alla tenuta di apposito registro. Resta, anche in questo caso, fermo l'obbligo delle accennate denunce.

La collaborazione dei commercianti alla VII^a Festa dell'Uva

Roma, Settembre.

Anche quest'anno il Ministero della Agricoltura e delle Foreste ha indetto la "Festa Nazionale dell'Uva", che si svolgerà secondo le direttive approvate dal Capo del Governo, in data da fissarsi per ogni provincia dai Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa.

Il Comitato Centrale Organizzatore della "VII Festa dell'Uva", riunitosi recentemente, ha fissato le modalità da osservarsi per la realizzazione della manifestazione, suggerendo, tra l'altro, che almeno due iniziative siano prese in ogni provincia e cioè siano indetti: Una gara per le migliori offerte in vendita di cestini e sacchetti di uva in tutti i negozi di generi alimentari e pubblici esercizi ed un corteo folcloristico con carri rustici vendemmiali la cui organizzazione dovrà essere affidata all'Opera Nazionale Dopolavoro.

Il Comitato, allo scopo di incrementare lo smercio dell'uva, ha inoltre disposto di dare alla manifestazione durata maggiore di un giorno e pertanto, "fermo il principio che nel giorno scelto per la Festa vengano svolte le particolari manifestazioni in ciascuna località stabilite", si procurerà di continuare per alcuni giorni la eccezionale vendita di uva al minuto nei chioschi e banchi appositamente apprestati, nei negozi di generi alimentari, ecc., lasciando a tale scopo intatta l'organizzazione commerciale, gli addobbi, ecc., preparati per il giorno della Festa e restando in vigore le particolari agevolazioni concesse.

La Confederazione dei Commercianti, nel rivolgere l'invito di adoperarsi con particolare cura, in collaborazione con gli altri enti, a dare alla manifestazione

ogni attenzione, in modo che essa riesca quest'anno a superare nei risultati quelle precedenti, ha disposto che la Unione e le Federazioni nazionali interessate invitino tutti i commercianti a partecipare alla gara per la maggiore offerta di cestini e sacchetti di uva alla clientela, indicando concorsi con premi da assegnarsi ai negozi, banchi ed esercizi pubblici che risulteranno nel giorno della festa meglio addobbati con uva e che ne avranno esitato il maggior quantitativo.

Inoltre ogni Unione provinciale dovrà istituire particolari premi per coloro che si attrezzeranno stabilmente per dare incremento in modo continuativo al consumo dell'uva sia in natura che con i suoi derivati (spremte fresche, sciroppi, marmellate, gelatine, ecc.) ed i proprietari di bar e caffè saranno invitati a curare in modo conveniente apposite mostre di uve e loro derivati analcolici sui banchi e nelle vetrine.

Anche i concessionari dei caffè e ristoratori delle stazioni saranno invitati a partecipare alla festa prendendo accordi opportuni con le autorità locali ed effettuando mostre tanto all'interno quanto all'esterno dell'esercizio ed offrendo in vendita cestini e sacchetti di uva a mezzo dei carrelli adibiti alla vendita di cibarie.

I buoni che eventualmente saranno posti in vendita dai Comitati locali, valevoli per il ritiro di un sacchetto di uva, acquistato dai commercianti e distribuiti ai clienti nei giorni immediatamente precedenti alla Festa dell'Uva, serviranno a preparare la popolazione alla bella e simpatica manifestazione.

Il libretto di lavoro per le donne e i fanciulli

In seguito alla pubblicazione nel decreto ministeriale del 4 maggio u. s. con il quale il libretto professionale di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112 è stato dichiarato valido anche per l'occupazione delle donne e dei fanciulli, la nuova legge 26 aprile 1934, n. 563 è entrata in vigore il giorno 12 agosto.

La legge suddetta modifica sostanzialmente la legislazione finora vigente non solo per il fatto che ne amplia notevolmente il campo di applicazione ma anche perchè rende più efficace e più rigorosa la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, stabilendo disposizioni più restrittive delle precedenti, in materie di ammissione al lavoro, di durata del lavoro e di lavoro notturno.

Dato pertanto il maggiore rigore della nuova legge, il trapasso dalle precedenti alle nuove disposizioni, potrebbe arrecare notevoli inconvenienti nei riguardi sia del regolare funzionamento delle aziende, sia delle possibilità di lavoro delle donne e dei fanciulli che prestano attualmente la loro opera nelle aziende stesse.

In fatti, se si dovesse applicare rigorosamente la norma generale, che, come è noto, vieta di adibire al lavoro i minori degli anni 14, i fanciulli fra i 12 e i 14 anni, occupati al lavoro al momento dell'entrata in vigore della nuova legge ne dovrebbero essere allontanati per il periodo di tem-

po necessario al compimento del 14.0 anno.

A così grave inconveniente il Ministero delle Corporazioni ritiene opportuno di ovviare consentendo che i fanciulli di età minore dei 14 anni, assunti od addetti al lavoro precedentemente all'entrata in vigore della detta legge, possono essere mantenuti al lavoro, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- ché abbiano età non inferiore ai 13 anni compiuti;
 - ché risulti dimostrato che alla data di entrata in vigore della citata legge si trovavano al lavoro ed erano stati assunti con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti;
 - ché la permanenza al lavoro non sia in contrasto con le disposizioni dei contratti collettivi che eventualmente stabiliscono particolari requisiti, sia di età, che di istruzione, per l'assunzione al lavoro. Analogamente lo stesso Ministero consente che, per i lavori previsti dalla prima parte dell'articolo 6 della legge i fanciulli i quali alla data suddetta risultino regolarmente assunti ed adibiti a tale occupazione possano essere mantenuti al lavoro purché abbiano età non inferiore ai 15 anni: e le donne purché abbiano un'età non inferiore ai 20 anni.
- Tale eccezione non riguarda però le donne minorenni adibite a lavori pericolosi o faticosi e insalubri che saranno compresi nelle tabelle di cui all'art 10 della legge.

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto Amoruso Girolamo di Cervignano, il cui nome è apparso nell'ultimo elenco protesti cambiari pubblicato il 20 Agosto su questo giornale, dichiara che l'effetto di L. 600, - protestato a suo nome, è stato pagato immediatamente dopo l'elevazione del protesto stesso.

Amoruso Girolamo

Cervignano, 10 - 9 - 1936 - XIV.

Il protesto cambiario al nome del signor Gino Simoni di Pordenone, per l'importo di L. 1360, - , inserito nell'elenco protesti del mese di Agosto, si riferisce ad un effetto rilasciato a copertura di una fornitura di merce protestata, e per questo titolo non saldato.

FALLIMENTI

Bulgighin Arturo (Ditta) commercio apparecchi radio - Udine - 3 settembre 1936. Giudice cav. dott. Santomaso - curatore rag. Attilio Conti - Present. titoli di credito 1 ott. - chiusura processo verifica 19 ott. 1936.

Montanari Ester (Ditta) negozio calzature - Palmanova - 8 settembre 1936. Giudice cav. dott. della Bianca - curatore dott. Aldo Fantini - Present. titoli di credito 5 ottobre - chiusura processo di verifica 22 ottobre 1936 - Attivo L. 22.315 - Passivo L. 54.465.

L'elenco dei protesti cambiari viene pubblicato, come il solito, nel secondo numero del mese che esce il giorno 26.

Riunioni ed assemblee

S. A. Pastificio Pordenonese - Assemblea generale ordinaria, 27 settembre 1936 - XIV, alle ore 9 in Pordenone presso studio avv. Tomasini, Corso Vitt. Em. N. 60.

Istituto Carnico di Credito - (in liquidazione) - Assemblea generale ordinaria presso Banca Cattolica del Veneto in Tolmezzo il 24 settembre 1936 - XIV, alle ore 8.

ECONOMICI

Aiuti: mo brevettare vendere invenzioni (opuscoli gratis): "Simar", Washington 29, Milano.

Banca Cooperativa Udinese

SITUAZIONE al 31 Agosto 1936 XIV E. F.

Attività		Passività	
Cassa	L. 442.429.05	Depositi fiduciari	L. 11.076.085.21
Cambiali e B. Tes.	6.694.758.30	Azionisti co. divid.	34.448.35
Valori dell'Istituto	5.341.711.90	Corrispondenti	3.015.341.65
Effetti per l'incasso	300.363.30	Cedenti eff. incasso	333.767.02
Conti C. attivi e Ant.	1.157.817.95	Depositanti a gar.	
Corrispondenti	1.449.409.65	e custodia	5.093.996.20
Stabili e mobili	150.001.-	Capitale e riserve	1.000.160.05
Valori di terzi a gar.		Rendite e sconto	516.705.42
e custodia	5.093.996.20		
Spese, inter. passivi, imp. tasse ecc.	440.016.55		
Totale gen. L.	21.070.503.90	Come contro L.	21.070.503.90

Il Sindaco: D. CELLA

Il Presidente: G. VENIER

Il Direttore: R. BETTINA

Banca Cattolica del Veneto

Sede sociale e Direzione generale VICENZA

Capit. Soc. e Riser. al 30 Aprile 1936-XIV	L. 54.164.784.96
Valori di proprietà	108.590.990.45
Depositi fiduciari	264.991.924.43
Portafoglio e Conti Corr.	141.632.311.24

Sedi: Belluno - Mestre (Venezia) - Padova - Rovigo - Treviso - Udine - VICENZA
Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone

Alle migliori condizioni TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA

PREMIATA FABBRICA MOBILI

F.lli GIUSSANI fu Antonio

Fabbrica a BINZAGO di Cesano Maderno (Brianza)
Filiale di UDINE - Via Aquileia, 64 B

Mobili di stile 900 comuni, di lusso e per uffici a prezzi di assoluta convenienza e con garanzia

Nelle Gelaterie

SOMMARIVA

Via Rialto (Palazzo Municipale) e Via Vittorio Veneto, 8 Tel. 6-46

si trova sempre pronto un vario e ricco assortimento di PASTICCERIA fresca e di GELATERIA:

Gelati, Cassate, Spumoni, Pezzi duri, Panna ecc.

Servizio puntuale e prezzi modicissimi. Forniture a domicilio senza aumento di prezzi.

R. Convitto Nazionale "PAOLO DIACONO", CIVIDALE

Per informazioni rivolgersi alla Direzione

NOTIZIARIO COLONIALE

Un ufficio di informazioni commerciali ad Addis Abeba

La Camera di commercio coloniale italiana ha istituito in Addis Abeba uno speciale ufficio di corrispondenza e di osservazioni commerciali.

L'attività dell'ufficio a favore delle ditte aderenti, sommariamente indicata è la seguente:

Visita periodica dei principali mercati (sede in Addis Abeba);

Svolgere seria opera a favore delle ditte aderenti trasmettendo loro tutte le richieste di loro prodotti che saranno raccolte;

Fornire tutte quelle notizie che possono facilitare lo sviluppo dei loro traffici: possibilità offerte dai diversi mercati al collocamento dei loro prodotti, preferenze ed esigenze degli acquirenti circa: tipi di merci, confezioni imballi, prezzi, condizioni di pagamento, ecc.

Consigliare alle Ditte aderenti le eventuali modificazioni da apportare alle loro produzioni richieste dalle preferenze od esigenze degli acquirenti o dalle diverse condizioni climatiche.

Studio dei mezzi di trasporto più convenienti per l'inoltro delle merci dal porto di sbarco al mercato acquirente e viceversa;

Assumere particolari incarichi di studio, informazioni, ecc., dalle Ditte aderenti.

Questo ufficio in compenso dei servizi che potrà rendere alle ditte interessate all'esportazione in Etiopia, richiede unicamente una minima quota d'adesione (rimborso spese postelegrafiche) fissata in L. 300.

Le ditte interessate potranno rivolgersi all'Ufficio di Genova di detta Camera di commercio (Genova - Piazza Posta Vecchia, 8).

Rinnovate il vostro abbonamento per tempo mediante versamento sul conto corr. postale N. 9-5469

SENTENZE DEL LAVORO

Clausola di decadenza dei contratti collettivi

L'apprendista Bellomo Fernando nel 1935 ricorse alla Sezione del Lavoro della Pretura di Roma contro il proprio datore di lavoro Rocchi Ezio per sentirlo condannare al pagamento della differenza paga. Questi oppose la clausola di decadenza di cui al contratto collettivo di lavoro, e la causa veniva cancellata dal ruolo.

L'operaio però non potendo perseguire il Rocchi nel campo civile, denunciò i fatti al Magistrato Penale, il quale rinviò al Giudizio il datore di lavoro per rispondere del delitto di cui all'art. 509 Cod. Pen. per violazione degli obblighi derivanti dal contratto collettivo.

Il relativo giudizio venne discusso il 6 maggio corrente innanzi la Pretura di Roma.

L'imputato si difese eccependo la ignoranza del contratto collettivo, nonché la carenza di azione della parte lesa per la clausola di decadenza del contratto stesso.

Il Pretore però accogliendo in pieno le conclusioni della parte lesa costituita parte civile ha condannato l'imputato alla pena di Giustizia ed al risarcimento dei danni in L. 1800, pari alla differenza paga, nonché alle spese di causa.

TASSA SCAMBIO

Fatture per verniciatura di insegne

Il Ministero delle Finanze ha dichiarato che sulla verniciatura e decorazione d'insegne di negozio, di cartelli pubblicitari, sedie e tavolini di ferro l'importo della mano d'opera è prevalente al costo dei materiali impiegati nella lavorazione di cui trattasi.

Pertanto le fatture emesse in dipendenza della lavorazione in questione debbono essere assoggettate alla tassa di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato A) alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nella misura determinata dall'art. 3 dell'allegato D. al R. decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1749.

La nuova sede romana delle Federazioni Nazionali

Crediamo opportuno informare i nostri lettori, nell'eventualità che si debbano recare a Roma per il disbrigo di pratiche che li interessano, che le seguenti Federazioni Nazionali si sono trasferite da Piazza Sidney Sonnino, 2, a Via Ludovisi, 45: nel riportare il nome di ogni singola Federazione, si indicano, tra parentesi, l'indirizzo telefonico nonchè il numero telefonico:

Federazione Nazionale Fascista Alberghi e Turismo (Fedéalberghi - 44-674); F. N. F. Combustibili Solidi (Fedecarbo - 481-169); F. N. F. Libro Carta ed Affini (Fedelibro - 481-100); F. N. F. Rivenditori Generi Monopolio (Fedetabacchi - 42-094); F. N. F. Agenti e Rappresentanti (Fedeaagenti - 481-865); F. N. F. Vetro Ceramica (Feceramvetro - 481-689); F. N. F. Spedizionieri (Fedespedizioni - 480-727); F. N. F. Fiori (Fedefiori - 41-377); F. N. F. Olio (Fedeoli - 41-307); F. N. F. Ausiliari (Ausiliari - 480-650).

Il riposo settimanale e un chiarimento del Ministero

Il Ministero delle corporazioni ha dato in questi giorni il seguente chiarimento in merito alle deroghe alla legge sul riposo settimanale:

* La diversità delle dizioni usate nella tabella 3 per l'applicazione dell'art. 5, n. 4 della Legge 22 febbraio 1934, importa la diversità delle limitazioni della deroga all'obbligo del riposo settimanale. In alcune voci, infatti, il riposo in giorno diverso dalla domenica è ammesso per tutto il personale dipendente dall'industria contemplata nella voce, in altre è ammesso per il personale addetto a determinate operazioni indicate direttamente e desumibili dalla voce stessa.

« Quest'ultimo è il caso della voce 27, con la quale il permesso del lavoro domenicale è limitato al personale che presta servizio per le affissioni e la pubblicità luminosa, escluso il personale addetto ai servizi accessori di amministrazione dipendente dall'azienda indicata nella voce stessa ».

La produzione mondiale del caffè

Le previsioni del biennio 1935-1936, relative alla produzione del caffè nel mondo sono calcolate — per la sola esportazione — come segue: Brasile, sacchi 17.270.000 di cui 11.100.000 provenienti da San Paolo. Colombia 3.200.000 sacchi, Indie 1.800.000. La produzione mondiale ascende a 28.873.000 sacchi dei quali 448.000 raccolti nelle colonie africane. Queste cifre si riferiscono alla media annua e comprovano che la produzione brasiliana copre circa il 70 per cento di quella mondiale.

Direzione: G. P. Fabretto - G. Provini
rag. G. Provini direttore responsabile

Arti Grafiche G. TABACCO
S. Daniele del Friuli

CASA DI CURA

del dott. A. Cavarzerani

PER CHIRURGIA GINECOLOGIA OSTETRICA
Ambulatorio
dalle 11 alle 15 tutti i giorni
UDINE - Via Treppo N. 12 - UDINE

Dott. Damiani
DENTISTA

della R. Università di Bologna
Via Savorgnana N. 6 - Tel. 1-80
dalle 10 - 12 e dalle 15 - 18
Aut. Pref. Udine N. 9580 - 18-6-1928

DROGHERIA
G. B. COGOLO

Ex Burini Mantoani e Sandri
Piazza Mercato Nuovo - UDINE - Telefono N. 3-40

DROGHE - COLORI - LIQUORI - DOLCIUMI
ARTICOLI BELLE ARTI - ENOLOGIA
FABBRICA LIQUORI

Premiata Officina Ortopedica e di Protesi

VIA PORDENONE 18 - UDINE - Telef. 546 (Fuori P. Gemona)
Filiale in TREVISO, Via G. Giordani, 17 - Telefono 442



APPARECCHI DI PROTESI ED ORTOPEDICI
- APPARECCHI PER LA CORREZIONE DI
DEFORMITA' - APPARECCHI
PER PARALISI INFANTILI -
CALZATURE ORTOPEDICHE
- CINTI - VENTRIERE ecc.
SU MISURA - FORNITORE
DELL'OPERA NAZIONALE
INVALIDI DI GUERRA - MU-
NICIPI - OSPEDALI CIVILI E
MILITARI - ISTITUTI DI AS-
SICURAZIONE E PRIVATI



Variolo cav. Luigi

VII^a FIERA DEL LEVANTE

BARI

5 - 21 Settembre 1936 - XIV



RIDUZIONI FERROVIARIE

50 per cento

Visitatela!

